



C.R.I.L. settore Legno ed Arredamento Artigianato

QUOTA DI SALARIO VARIABILE PER ANNO 2000

Livello	Quota presumibile Anno 2000
AS	718.000
A	647.000
B	556.000
C	480.000
D	427.000
E	378.000

Alle somme come sopra dettagliate, sarà aggiunta una ulteriore quota indicizzata attraverso l'anzianità di servizio degli addetti del settore secondo i valori di seguito specificati

Livello	Anzianità aziendale (*) ricompresa tra 12 e 24 mesi	Anzianità aziendale (*) ricompresa tra 24 e 36 mesi	Anzianità aziendale (*) ricompresa oltre i 36 mesi
AS	114.000	228.000	336.000
A	103.000	206.000	303.000
B	88.000	176.000	260.000
C	75.000	150.000	225.000
D	68.000	136.000	200.000
E	60.000	120.000	177.000

(*) ANZIANITA' AZIENDALE E' QUELLA MATURATA AL 30 GIUGNO DI OGNI ANNO

CARATTERISTICHE EROGAZIONE SALARIO VARIABILE

- *Per ragioni di ordine tecnico, la corresponsione delle quote di salario variabile **slitta al mese di ottobre prossimo venturo** (anziché in settembre come in precedenza stabilito).*
- *Il salario variabile spetta ai lavoratori **in forza alla data del 1 luglio 2000**.*
- *Il periodo di riferimento per i lavoratori è quello ricompreso tra il **1 luglio 1999 ed il 30 giugno 2000**; le frazioni di mese superiore a 15 giorni sono da computarsi come mese intero. Non sono utili i periodi di servizio militare, maternità facoltativa, sospensione a zero ore.*
- *Per i rapporti di lavoro a tempo parziale, le quote devono essere proporzionalmente ridotte.*
- *Per il personale apprendista le parti stabiliranno una unica percentuale di spettanza, senza tenere conto del semestre effettivo nel quale è inquadrato il giovane lavoratore; al momento tale percentuale non è nota, anche se dovrebbe attestarsi all'80%.*
- *Per i licenziati/dimessi nel periodo **2 luglio 2000 - 30 giugno 2001**, nulla dovrà essere corrisposto in quanto l'accordo prevede che il salario variabile spetti ai lavoratori in forza al 1 luglio di ogni anno.*
- *Le quote in parola scontano il particolare e più favorevole regime contributivo previsto per le erogazioni di secondo livello (legge. N. 135/97, art. 2).*
- *Il salario variabile non ha incidenza alcuna sugli istituti contrattuali indiretti e/o differiti, fatto salvo il Trattamento di Fine Rapporto.*